



CITTA'  
METROPOLITANA  
DI  
ROMA CAPITALE

# **Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 47 del 15/06/2016 e modificato successivamente con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 71 dell'11.12.2023*

## INDICE

Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Presupposto d'imposta e soggetti passivi .....	3
Art. 3 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta .....	3
Art. 4 - Misura dell'Imposta .....	4
Art. 5 - Termini per il versamento .....	4
Art. 6 - Esenzioni e riduzioni .....	5
Art. 7 – Interessi e sanzioni.....	6
Art. 8 - Diritto di interpello.....	6
Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta .....	7
Art. 10 – Rimborsi .....	7
Art. 11 - Ravvedimento del contribuente.....	8
Art. 12 - Accertamento d'Imposta .....	8
Art. 13 - Abuso del diritto.....	9
Art. 14 - Riscossione coattiva .....	9
Art. 15 - Dilazioni di pagamento .....	10
Art. 16 - Autotutela .....	11
Art. 17 - Contenzioso.....	11
Art. 18 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati .....	12
Art. 19 - Funzionario responsabile.....	12
Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni.....	12
Art. 21 - Norme abrogate .....	12
Art. 22 - Entrata in vigore .....	12

## **Art. 1 - Principi generali**

1. In attuazione del combinato disposto degli artt. 52 e 56 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni (d.lgs. 506 del 30.12.1999), è istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta nel rispetto della legge istitutiva e assoggettale formalità di cui al comma precedente nella misura e nei termini stabiliti ai successivi articoli 4, 5 e 6.
3. L'Imposta è dovuta sulla formalità richiesta in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblico Registro Automobilistico.
4. In virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 24 del d.lgs. 68/2011 del 06.05.2011 e dell'art. 1 co. 16, 47 e 101 della Legge n. 56 del 7.04.2014 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni.

## **Art. 2 - Presupposto d'imposta e soggetti passivi**

1. L'Imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
2. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.
3. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
4. Al pagamento dell'Imposta e della sanzione sono obbligati in solido la parte acquirente come indicata dagli artt. 93 e 94 del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e il richiedente di fatto della formalità nel caso quest'ultimo sia persona diversa dall'acquirente stesso.

## **Art. 3 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta**

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta sono affidati con apposita convenzione o altro idoneo atto al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico. L'art. 56, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, prevede le seguenti modalità di gestione alternative:
  - a. gestione diretta;
  - b. gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento dell'Imposta dovuta va presentata al Pubblico Registro Automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'Imposta deve riportare, oltre al nominativo del richiedente di fatto della formalità, la causale delle somme dovute a titolo d'Imposta con indicazione dei dati previsti per ciascuna formalità sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Città metropolitana.

#### **Art. 4 - Misura dell'Imposta**

1. La misura dell'I.P.T., con riferimento alle tariffe stabilite con D.M. Finanze ai sensi dell'art. 56 comma 11 del d.lgs. 446/97 può essere adeguata relativamente ad ogni anno solare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, nei limiti previsti dal 2° comma dello stesso.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure d'Imposta, al competente ufficio provinciale del PRA ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 56 del d.lgs. 446/97.
3. Sono soggetti al pagamento dell'Imposta in misura doppia le formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile escluse le formalità di cui all'art. 33 comma 11 della Legge 388 del 23.12.2000<sup>1</sup>.
4. I versamenti vanno eseguiti con arrotondamento al centesimo di euro.

#### **Art. 5 - Termini per il versamento**

1. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del d.lgs. 446/977.

---

<sup>1</sup> Art. 33 L. 388/2000 comma 11: "All'art. 56 comma 6 d.lgs. 446/97 e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione."

## Art. 6 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, oltre alle categorie espressamente previste dalla legge, le richieste di formalità relative a:
  - a. gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. L'esenzione è limitata ad un solo veicolo e spetta anche in caso di intestazione del veicolo a favore del familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (art. 30 comma 7 L. 388 del 23.12.2000). L'esenzione prevista dal presente punto spetta al soggetto disabile o al familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo veicolo a cui era stata applicata l'esenzione sia stato oggetto di furto; affinché l'esenzione possa essere riconosciuta dovranno essere assolte le seguenti condizioni:
    - i. precedente annotazione al PRA della formalità della perdita di possesso con indicazione di apposita causale furto;
    - ii. dichiarazione, che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo, non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto.Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico sarà tenuto al versamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione relativa all'ulteriore veicolo acquistato.
  - b. Gli atti a favore degli Enti del terzo settore nella forma delle Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.
  - c. Gli acquisti di veicoli effettuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale da adibire allo svolgimento delle funzioni istituzionali in quanto lo stesso ente è contemporaneamente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.
2. Sono esenti dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998:
  - a. le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
  - b. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
  - c. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
  - d. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
  - e. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
  - f. formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente nell'area metropolitana di Roma Capitale;
  - g. le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68;

- h. le formalità presentate al P.R.A relative ai casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta, purché siano entrambe di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e richieste contestualmente; l'agevolazione non si applica nel caso di:
- i. accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
  - ii. rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;
  - iii. accettazione di eredità e successiva vendita ad un soggetto terzo, senza trascrizione intermedia a favore di un singolo erede;
- Per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M.27/11/1998, n. 435.

3. Si applicano all'Imposta Provinciale di Trascrizione le riduzioni espressamente previste dalla legge.

### **Art. 7 – Interessi e sanzioni**

1. In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'Imposta, oltre i termini stabiliti dall'art. 5, sono applicati gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
2. Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Le modalità e i termini di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997 s.m.i..
3. I termini per l'applicazione delle sanzioni sono calcolati partendo dalla data di prima presentazione al Pubblico Registro Automobilistico purché, in tale giorno, sia stata riscossa l'imposta di trascrizione in misura non inferiore a quella dovuta per l'atto presentato.
4. Le sanzioni e gli interessi di mora non possono essere applicati se il contribuente ha osservato le indicazioni contenute in atti della Città Metropolitana di Roma Capitale o del concessionario incaricato di riscuotere l'imposta anche se successivamente modificate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale o dal concessionario medesimi. Non sono comunque applicati neppure se il comportamento del contribuente è conseguente a ritardi, omissioni o errori della Città Metropolitana di Roma Capitale o del concessionario.
5. Le sanzioni e gli interessi di mora non sono comunque applicati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

### **Art. 8 - Diritto di interpello**

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Città metropolitana di Roma Capitale apposita istanza di interpello.
2. L'istanza che può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 ss.mm.ii..

## **Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta**

1. Entro i termini stabiliti dalle parti, il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta deve versare alla Tesoreria della Città Metropolitana di Roma Capitale l'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa; in assenza di termini specifici, il versamento va effettuato nello stesso giorno in cui il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta entra in possesso degli importi dovuti a titolo di imposta provinciale di trascrizione.
2. Sui ritardati riversamenti saranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a comunicare mensilmente alla Città Metropolitana di Roma Capitale i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, l'eventuale compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.
4. Entro il mese di febbraio, il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica alla Città metropolitana di Roma Capitale il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse.
5. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica direttamente i rimborsi, come da articolo specifico del presente regolamento, alla Città metropolitana tramite appositi riepiloghi mensili ed annuali, da prodursi separatamente ovvero all'interno dei rendiconti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
6. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Città metropolitana di Roma Capitale avviene, di norma, in via telematica tramite appositi applicativi informatici o tramite posta elettronica certificata (PEC).
7. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta è inoltre obbligato alla tenuta del Registro Progressivo di cui all'art. 22 R.D. 29/07/1927 n. 1814 e successive modificazioni con annotazione dell'Imposta riscossa, per ogni formalità.
8. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale da esibire agli incaricati del controllo da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio per il concessionario.
9. La Città Metropolitana di Roma Capitale può disporre specifiche verifiche presso il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta entro cinque anni dalla data di riscossione dell'Imposta.
10. Le modalità di controllo, di cui al comma precedente, saranno comunicate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'art.17 nei 2 gg. precedenti alla loro esecuzione.

## **Art. 10 – Rimborsi**

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede ad effettuare direttamente i rimborsi ovvero può

autorizzare il concessionario della riscossione o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta, a condizioni da stabilire tra le parti, alla restituzione delle somme non dovute. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

2. L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa, deve essere presentata, in carta libera a mezzo plico raccomandato o tramite Posta elettronica Certificata (PEC); a pena di decadenza, l'istanza deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'istanza di cui al punto 2 può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3 art. 2 del presente Regolamento i quali saranno tutti destinatari interessati all'iter procedurale conseguente.
4. La Città metropolitana di Roma Capitale, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione prioritariamente tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

#### **Art. 11 - Ravvedimento del contribuente**

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Dlgs. 472/1997, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta o della differenza, degli interessi con maturazione giornaliera e delle sanzioni nei seguenti termini:
  - a. la sanzione del 15%, ridotta allo 0,10% al giorno per i pagamenti effettuati entro quindici giorni dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 61° al 75° dalla formalità);
  - b. la sanzione del 15%, ridotta all'1,50% per i pagamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 76° al 90° giorno dalla formalità);
  - c. la sanzione del 15%, ridotta all'1,67% per i pagamenti effettuati dal trentunesimo al novantesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 91° al 150° giorno dalla formalità);
  - d. la sanzione del 30%, ridotta al 3,75% per i pagamenti effettuati dal novantunesimo ed entro 1 anno decorrente dalla data di scadenza di cui all'art. 5 (dal 151° giorno);
  - e. la sanzione del 30% ridotta al 4,29% per i pagamenti effettuati dopo un anno dalla scadenza del termine ed entro due anni decorrente sempre dal termine di cui all'art. 5;
  - f. la sanzione del 30% ridotta al 5% per i pagamenti effettuati dopo due anni dalla scadenza del termine per il versamento.

#### **Art. 12 - Accertamento d'Imposta**

1. L'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni e interessi di mora a seguito di insufficiente versamento da parte dell'utente avviene su segnalazione del concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta o su verifica d'ufficio da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 s.m.i, devono essere contestate ai soggetti passivi, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, affinché provvedano a



regolarizzare il debito; in caso di mancato pagamento verrà emesso motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1 co. 161 della L.296/2006.

### **Art. 13 - Abuso del diritto**

1. Qualora i soggetti passivi pongano in essere operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti in ordine all'imposta provinciale di trascrizione, si configura la fattispecie dell'abuso del diritto di cui all'art. 10 bis della L. 212/2000.
2. Le operazioni di cui al comma 1 non sono opponibili alla Città metropolitana di Roma Capitale, che ne disconosce i vantaggi determinando l'imposta sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente all'Ente per l'effetto di dette operazioni.
3. L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità, dalla notifica ai soggetti passivi di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
4. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
5. Resta ferma la facoltà di presentare interpello sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
6. Per tutto quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dello Statuto dei Diritto del Contribuente, art. 10 bis, L. n. 212/2000.

### **Art. 14 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
  - a. in forma diretta dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
  - b. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
  - c. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
  - a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;

- b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
- c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.

### **Art. 15 - Dilazioni di pagamento**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, su istanza del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, autocertificata dallo stesso.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema (ai sensi della Legge 160/2019 comma 796, art. 1, lettere da a) ad f)):

Importi	Rate mensili minimo	Rate mensili massimo
<b>fino 100 €</b>	Nessuna dilazione	
<b>Da 100,00 a 500,00 €</b>		4
<b>Da 501,00 a 3.000,00 €</b>	5	12
<b>Da 3.001,00 a 6.000,00 €</b>	13	24
<b>Da 6.001,00 a 20.000,00 €</b>	25	36
<b>Oltre 20.000,00 €</b>	37	72

4. Per importi superiori a 20.000,00 € la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici)
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo

amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

#### **Art. 16 - Autotutela**

1. Il potere di autotutela della Città metropolitana si esercita mediante:
  - a. l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
  - b. il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Città metropolitana.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

#### **Art. 17 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992.

### **Art. 18 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati**

1. L'archivio dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico è di esclusiva proprietà dell'Ente istitutivo dell'I.P.T.
2. Gli aspetti operativi contabili relativi all'imposta, i dati statistici, la modulistica ed altri aspetti tecnici per il controllo, la verifica della corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T. sono disciplinati con apposita convenzione o altro idoneo atto tra la Città Metropolitana di Roma Capitale ed il concessionario della riscossione dell'Imposta o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, salvo gli ulteriori controlli di cui all'art. 9 comma 6.

### **Art. 19 - Funzionario responsabile**

1. La funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sono attribuiti al Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale competente per materia.
2. Il predetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione ed effettua le ispezioni ed i controlli presso il concessionario o altro soggetto incaricato alla gestione dell'imposta.

### **Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III del d.lgs. 446/97 e successive modificazioni.

### **Art. 21 - Norme abrogate**

1. Con decorrenza dalla data entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18/02/2005 n. 80, modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 3 del 21/01/2009, n. 27 del 28/05/2009, n. 347 del 17/12/2014.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

### **Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nei termini previsti dall'art. 52 comma 2 del d.lgs. 446/1997.